

ALLEGATO B

Requisiti di onorabilità:

1. che il singolo partecipante, il consorzio o ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. che nei confronti del singolo partecipante, del consorzio o di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo (rilevano, in proposito, i procedimenti pendenti riguardanti il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);
3. che nei confronti del singolo partecipante, del consorzio o di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (rilevano, al riguardo, la sentenza o il decreto emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; rilevano, altresì, le sentenze o i decreti emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata);
4. che il singolo partecipante, il consorzio o ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (si precisa, al riguardo, che sono esclusi i soggetti riguardo ai quali sia decorso meno di un anno dall'accertamento definitivo della violazione e che, in ogni caso, i medesimi soggetti verranno comunque esclusi ove la violazione non sia stata rimossa);
5. che il singolo partecipante, il consorzio o ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
6. che il singolo partecipante, il consorzio o ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (al riguardo, si precisa che si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso

pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);

7. che nei confronti del singolo partecipante, del consorzio o di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

8. che non risulta, nei confronti del singolo partecipante, del consorzio o di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara.